

## REGOLAMENTO (CE) N. 2134/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1999

**che modifica il regolamento (CE) n. 921/1999 per quanto riguarda l'assunzione a carico delle spese di trasporto degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e distribuiti alle persone originarie del Kosovo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di consegna; è pertanto necessario completare con tale disposizione il regolamento (CE) n. 921/1999;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) è necessario che la Commissione segua da vicino le misure specifiche adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/97;

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 7,

(6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) il regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 729/1999<sup>(4)</sup>, ha fissato modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli, in particolare la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato a titolo di aiuto umanitario al di fuori della Comunità, come pure l'assunzione a carico delle spese di trasporto di tali prodotti tra il punto di ritiro e il punto d'uscita dalla Comunità;

*Articolo 1*

Nel titolo e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 921/1999, l'espressione «rifugiati del Kosovo» è sostituita dall'espressione «persone originarie del Kosovo».

*Articolo 2*

Nel regolamento (CE) n. 921/1999, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1 bis:

(2) il regolamento (CE) n. 921/1999 della Commissione<sup>(5)</sup> ha previsto misure speciali per la distribuzione di ortofrutticoli ritirati dal mercato ai rifugiati del Kosovo;

*«Articolo 1 bis*

(3) attualmente molti rifugiati sono rientrati in Kosovo, ma non per questo è cessato il loro stato di necessità e nello stesso stato di necessità si trovano numerosi abitanti della provincia in questione, pur non essendo rifugiati. Occorre quindi consentire la distribuzione gratuita a loro favore dei prodotti ritirati dal mercato. Al fine di mantenere l'ammissibilità alle misure speciali a favore dei rifugiati previste dal regolamento (CE) n. 921/1999 e di estenderla agli abitanti di tale regione, è opportuno sostituire l'espressione «rifugiati del Kosovo» con l'espressione «persone originarie del Kosovo».

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 659/97, per le operazioni di cui all'articolo 1, la distanza da prendere in considerazione per l'assunzione a carico delle spese di trasporto è la distanza tra il punto di ritiro e il punto di consegna alle persone originarie del Kosovo e alle famiglie che le ospitano.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le disposizioni specifiche adottate in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/97 ai fini della corretta esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 1.

(4) al fine di facilitare il soccorso a tali popolazioni occorre, fino a nuovo ordine, farsi carico anche delle spese di trasporto tra il punto d'uscita dalla Comunità e il punto

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(<sup>3</sup>) GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22.

(<sup>4</sup>) GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 11.

(<sup>5</sup>) GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 46.